

*copy*



# COMUNE DI ALEZIO

Provincia di LECCE

## DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Sessione Ordinaria di prima convocazione

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| N. 14<br><br>Del 01/04/2015 | <b>OGGETTO:</b> Regolamento per la disciplina del servizio di noleggio veicoli con conducente |
|-----------------------------|---|

L'anno duemilaquindici, addì uno del mese di Aprile alle ore 09:30, nella sala delle adunanze posta nella Sede Comunale, si è riunito il Consiglio Comunale, convocato nelle forme di legge, in sessione Ordinaria - di prima convocazione, nelle persone dei Sigg. Consiglieri:

**GRAZIOLI VITTORIO**  
**ROMANO VINCENZO**  
**SANSO' GUIDO**  
**DE MITRI PAOLA**  
**ROMANO EMANUELE**  
**DE SANTIS WALTER**  
**TITO MARGHERITA**  
**AIELLO SONIA ISABELLA**  
**BARONE ANDREA VITO**  
**LUCHINA ROCCO**  
**SANSO' GIANPAOLO**

| Presenti | Assenti |
|----------|---------|
| X        |         |
| X        |         |
| X        |         |
|          | X       |
| X        |         |
| X        |         |
| X        |         |
| X        |         |
|          | X       |
| X        |         |
|          | X       |

Presidente  
Sindaco  
Consigliere  
Consigliere  
Consigliere  
Consigliere  
Consigliere  
Consigliere  
Consigliere  
Consigliere  
Consigliere

Presenti n. 8 Assenti n. 3

Partecipa il Segretario Generale **D.SSA FIORELLA FRACASSO**, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il **PROF. GRAZIOLI VITTORIO**, nella qualità di Presidente, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

### La seduta è Pubblica.

|   |     |                                       |     |
|---|-----|---------------------------------------|-----|
| In copia a: Ufficio Segret. - Contratti-Pers.le | ( ) | Ufficio Servizi Cultura/Scuola/Sport  | ( ) |
| Ufficio Economato/Ragioneria                    | ( ) | Ufficio Commercio/Sanità/Polizia Amm. | ( ) |
| Ufficio Tributi                                 | ( ) | Ufficio Stato Civile/Anagrafe/Leva    | ( ) |
| Ufficio Tecnico 1                               | ( ) | Ufficio Elettorale                    | ( ) |
| Ufficio Tecnico 2                               | ( ) | Ufficio Servizi Sociali               | ( ) |
| Ufficio Protocollo/Archivio                     | ( ) | Ufficio Polizia Municipale            | ( ) |

Rientra nel corso della trattazione l'Assessore P. De Mitri. Presenti 9.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

### PREMESSO CHE:

- con deliberazione di consiglio comunale n. 20 dell'11.06.2001 è stato approvato il "Regolamento per l'esercizio del servizio di noleggio da rimessa con conducente";
- che la legge n. 21 del 15/01/1992, con la legge regionale n. 14 del 03/04/95 sugli Autoservizi Pubblici non di linea ed infine il decreto legge Bersani n. 223 del 04/07/06 convertito nella legge n. 248 del 04/08/06, hanno introdotto a riguardo nuove ed importanti competenze per i comuni che occorre prevedere nel vigente regolamento comunale, sinora mai aggiornato, e che in sintesi possono essere riassunte come segue:
  - a) determinazione del numero e del tipo di veicoli e natanti da adibire al singolo servizio;
  - b) le modalità per lo svolgimento del servizio e della turnazione;
  - c) i requisiti e le condizioni per il rilascio della licenza d'esercizio;
  - d) vigilanza sulla regolarità dell'esercizio ed applicazione delle sanzioni previste dal regolamento comunale;
  - e) modalità di espletamento dei concorsi per l'assegnazione della licenza d'esercizio.
- che per queste motivazioni, l'Ufficio comunale preposto ha provveduto a redigere un nuovo regolamento per il Servizio Taxi Noleggio con Conducente che tiene conto delle disposizioni contenute nelle citate norme;
- che si ritiene doveroso segnalare che sono state espresse verbalmente all'Ufficio preposto, numerose richieste di licenza per il servizio di N.C.C. alle quali non si è potuto dare riscontro considerato che il vigente regolamento comunale, come si è detto innanzi, non risulta ancora adeguato a quanto stabilito alla normativa vigente;

Tutto ciò premesso;

**RAVVISATA** la necessità, per quanto espresso in premessa, di procedere ad approvare l'allegato "Regolamento per il Servizio di Taxi e di Noleggio con Conducente";

### VISTI:

- gli articoli 19, punto 8) e 85 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616;
- legge 15 gennaio 1992, n. 21 (Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea);
- la legge regionale n. 14 del 03/04/1995;
- il D.L. n. 223 del 04/07/2006 convertito con modificazione dalla Legge n. 248 del 04/08/2006;
- il D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni e integrazioni (nuovo Codice della Strada);
- il D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada);
- il D.M. 13 dicembre 1951, sui servizi pubblici non di linea;
- il D.M. 15 dicembre 1992, n. 572, concernente le norme sui dispositivi antinquinamento dei veicoli adibiti a taxi o ad autonoleggio con conducente;
- il D.M. 20/04/1993 "Criteri per la determinazione di una tariffa minima e massima per il servizio di noleggio con autovettura;
- l'art. 8 della legge 5 febbraio 1992, n. 104;

- il d. lgs 267/00;
- il vigente Statuto Comunale;

**ACQUISITI** i prescritti pareri ai sensi dell'art.49 del d.lgs. 267/00 riportati in calce al provvedimento;

**SENTITA** l'illustrazione del presente punto all'o.d.g. a cura dell'Assessore S. Lagetto;

**SENTITI** gli interventi del Consigliere Luchina, dell'Assessore lagetto e del Sindaco così come da allegato resoconto stenotipografico;

Con voti unanimi, espressi nei modi di legge

### **DELIBERA**

1. di dare atto di quanto in premessa riportato;
2. di approvare il "Regolamento per il Servizio di Noleggio con Conducente" allegato all'originale del presente atto;
3. di abrogare il regolamento per il servizio di noleggio con conducente approvato con delibera C.C. n. 20 dell'11.06.2001;
4. di demandare al Responsabile del Settore Vigilanza ed Attività Produttive tutti gli atti consequenziali al presente provvedimento;
5. di dare atto che il presente provvedimento non comporta alcun impegno di spesa;
6. di rendere il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. 267/2000 a seguito di apposita votazione unanime.

***Rientra al termine della trattazione il Consigliere Sanso' Gianpaolo. Presenti 10.***

**COMUNE DI ALEZIO**  
(Provincia di Lecce)

**OGGETTO: Regolamento per la disciplina del servizio di noleggio veicoli con conducente**

Vista la proposta di cui all'oggetto:

Visto l'art. 49 della legge 18-08-2000 N. 267 così come sostituito dall'art. 3 comma 1 lett. b) della Legge n. 213/2012

Il sottoscritto Responsabile del Servizio

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE per quanto concerne la regolarità tecnica ed attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ex art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000.

Eventuali osservazioni

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**  
F.to DOTT. BRUNO MANCO

Alezio, li 26/03/2015

\*\*\*\*\*

\*\*

# COMUNE di ALEZIO

Verbale di Seduta Consiliare 1 Aprile 2015

**Oggetto: Decimo Punto all'OdG: *Approvazione Regolamento per la disciplina del Servizio di noleggio con conducente***

**PRESIDENTE:** Passiamo al Punto successivo: *“Regolamento per la disciplina del servizio di noleggio”*. L'Assessore Lagetto.

**ASSESSORE LAGETTO:** Il Punto all'Ordine del Giorno prevede l'approvazione di un nuovo Regolamento che disciplina gli autoservizi pubblici non di linea che sono: il servizio di noleggio con conducente non superiore a nove posti, autista compreso; il servizio noleggio autobus non di linea superiore a nove posti; il servizio noleggio con ambulanza privata. Rispetto al precedente Regolamento per il servizio noleggio con conducente sono state previste cinque autorizzazioni, una in più rispetto a prima, di cui quattro verranno messe a Bando pubblico, mentre l'altra è già stata assegnata precedentemente. Per quanto riguarda i titoli che saranno oggetto di valutazione per il rilascio dell'autorizzazione rispetto a prima sono stati introdotti nuovi elementi fra cui, oltre alla Laurea, al Diploma di Maturità, la novità consiste anche nell'introduzione della licenza di Scuola Media Inferiore e di Scuola Elementare, lo stato di disoccupazione da almeno dodici mesi, la residenza del titolare o del legale rappresentante nel territorio del Comune di Alezio ed inoltre chi non è titolare di altre autorizzazioni di licenza di noleggio con conducente. Questa può essere un'opportunità di lavoro per tanti giovani o per tanti disoccupati che questa Amministrazione ha sempre posto all'attenzione o cercato di portare avanti con un certo vigore.

**PRESIDENTE:** Passiamo agli interventi.

**CONSIGLIERE LUCHINA:** Nell'intervento l'Assessore Lagetto diceva che questo Regolamento predilige chi non ha altre licenze. Credo che quel punto si riferisca a licenze taxi, per chi già detiene licenze taxi e licenze di noleggio con conducente. Al punto cinque della pagina 5: *“Non è ammesso in capo al medesimo soggetto il cumulo di più licenze per l'esercizio del servizio di taxi, ovvero il cumulo della licenza per l'esercizio del servizio di taxi e dell'autorizzazione dell'esercizio del servizio di N.C.C.; è invece ammesso il cumulo in capo ad un medesimo soggetto di più autorizzazioni per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente”*. Se non ho capito male. Punto 5. Abbiamo un rapporto sul taxi noleggio con conducente, mentre noleggio con conducente possiamo darne più di una.

[L'Assessore Lagetto interviene fuori microfono]

**CONSIGLIERE LUCHINA:** Siccome ha detto di non dare più licenze a noleggio con conducente, volevo capire. O era sbagliato quello che ha detto lei o era sbagliato ... Ai fini dell'intervento ...

**ASSESSORE LAGETTO:** È evidente che sono cumulabili più licenze in capo ad un unico soggetto, però noleggio con conducente. Uno non può avere la licenza di taxi e contemporaneamente anche l'autorizzazione di noleggio con conducente.

**CONSIGLIERE LUCHINA:** Volevo capire se era scritto sbagliato, ma solo ai fini l'intervento. Quindi capiamo che è possibile avere più licenze per noleggio con conducente ... Avevo sentito una cosa diversa, è giusto per chiarire ai fini dell'intervento. Per quanto riguarda i punti che si accreditano, spero che oggi si possa fare una modifica a questo Regolamento nei titoli oggetto all'Art. 14, pagina 8: *“Titoli oggetto di valutazione”*. Spiego il motivo ed il perché. Abbiamo detto che, rispetto al vecchio Regolamento, abbiamo inserito anche il fattore residenza in capo al proprietario della licenza o al legale rappresentante della società. Credo che forse sono quattordici o quindici anni che non facciamo un Bando per licenze d'auto ... 2001? Ricordavo bene, sono quasi quindici anni. Il lavoro è abbastanza in espansione, vuoi per la vicinanza a Gallipoli, vuoi anche perché Gallipoli non riesce più a garantire posti di soggiorno per tutti e quindi molti si riversano sulla vicina città di Alezio. Propongo oggi che sia modificato il numero del punteggio per chi è residente sul Comune di Alezio, almeno in questa fase. Potrebbe darci realmente la possibilità di far rimanere queste licenze all'interno del territorio aletino ed utilizzate soprattutto dai cittadini aletini. Così come stabilite, ho fatto una ricognizione, ci potrebbe essere un *ex aequo* che potrebbe far uscire o anche farci superare da qualcuno, che potrebbe far ricadere la scelta sui vincoli che predisponiamo dalla Legge. “Il

punteggio per ogni candidato è costituito dalla somma dei punti posseduti; in caso di possesso del diploma di laurea non viene computato ai fini del punteggio totale il punteggio di diploma di maturità; aver svolto attività di conducente per almeno sei anni ...". È previsto per Legge. Secondo me dovremmo aumentare i punti attribuibili per quanto riguarda la residenza del titolare o del legale rappresentante e dovrebbe essere portata da punti tre a punti cinque. Se vogliamo rimarcare realmente che stiamo effettuando questo Regolamento ed anche il Bando per dare qualche posto di lavoro in più e per garantirlo ai Cittadini di Alezio, dovrebbe ricadere tra il punteggio massimo che è quello di cinque che si dà per un ragazzo che ha la Laurea. Secondo me questo potrebbe rimarcare ancora di più il voler dare la possibilità ai cittadini, ad un giovane di Alezio di poter partecipare e di avere una certa garanzia. Gliela darà la politica, è una scelta ma è una scelta che si potrebbe fare, che non stona soprattutto per quanto detto.

**ASSESSORE LAGETTO:** Consigliere, già chi è residente nel Comune di Alezio in questo caso è favorito, in quanto gli verrà attribuito il punteggio di tre punti, mentre se dovesse presentare istanza uno che ha la residenza nella Provincia di Lecce e fuori dal Comune di Alezio è solamente di un punto, ad altri zero punto fuori dalla provincia. Credo sia già favorita. Essendo un concorso per titoli, i cinque punti si vanno ad equiparare con il diploma di Laurea.

**CONSIGLIERE LUCHINA:** Se mi posso permettere di fare un contraddittorio. Il diploma di Laurea, Assessore! È difficilissimo trovare una persona laureata, non dico che sia impossibile ma è difficilissimo trovare una persona laureata che va a fare il noleggino con conducente. È quasi impossibile.

**ASSESSORE LAGETTO:** Con lo stato di disoccupazione che c'è attualmente tra i giovani.

**CONSIGLIERE LUCHINA:** Sì, però è quasi impossibile. Se dovessimo fare una ricognizione di chi è già in possesso di noleggino con conducente, credo che al massimo, non me ne voglia nessuno, arriviamo al Diploma. Secondo me potremmo equiparare l'aver il diploma di Laurea con la residenza, non cozza con quello che si dice, anzi è un segnale forte che si vuole dare alla popolazione: "Sì, noi stiamo facendo questo e prima di tutto lo facciamo per i giovani di Alezio, per la gente di Alezio". È un segnale forte.

**ASSESSORE LAGETTO:** Mi scusi, Consigliere, per tutto quello che dice lei, attribuendo cinque punti va a superare anche il Diploma di maturità. È sempre un concorso per titoli.

**CONSIGLIERE LUCHINA:** Possiamo portarlo anche a quattro.

**ASSESSORE LAGETTO:** È una discrezionalità del Consiglio Comunale, non è un'imposizione di Legge.

**CONSIGLIERE LUCHINA:** Portarlo al massimo sarebbe un dato di fatto, proprio un segno tangibile che si vuole favorire l'aletino. Io avanzo questa proposta che, secondo me, non cozza con quanto abbiamo detto.

**SINDACO:** Volevo precisare ai Consiglieri che nel Regolamento è previsto, in caso di parità di punteggio nella collocazione in graduatoria, che sia favorito il candidato che, per esempio, è residente nel Comune di Alezio. C'è un'agevolazione che viene data dal Regolamento a parità di punteggio.

### [II Consigliere Luchina interviene fuori microfono]

**SINDACO:** Consigliere, chiedo scusa, queste non sono lettere tassonomiche, non c'è una elencazione, la lettera A vale più dell'altro lettera. Vengono scritte, queste lettere, e bisogna avere questi requisiti. Fra i requisiti di collocazione in graduatoria, di preferenza a parità di punteggio c'è chi è residente nel Comune di Alezio. Poi c'è chi è in disoccupazione da almeno dodici mesi, anche questa è una cosa importante al di là se aletino o non aletino, uno che è disoccupato ha diritto a lavorare. Io uscirei fuori da queste logiche eccessivamente campanilistiche che non condivido. Non è che il cittadino aletino deve essere comunque privilegiato in tutto e per tutto solo perché è di Alezio. Noi siamo all'interno della Comunità Europea, siamo nella globalizzazione più totale, non è che se mettiamo un punto in più, un punto in meno il cittadino aletino viene avvantaggiato o svantaggiato. Comunque, se vogliamo aumentarla a quattro ... non lo so.

**CONSIGLIERE LUCHINA:** Le faccio un esempio semplice, banale.

**SINDACO:** Ho capito, Consigliere. Per uscire dall'*impasse* qui serve comunque il parere tecnico del Comandante dei Vigili, è lui il responsabile su questa cosa. Direi che c'è necessità di partire con il Regolamento quanto prima, perché dobbiamo fare il Bando. Come lei sa perfettamente c'è un'aspettativa da parte di persone che vorrebbero esercitare questa attività, quindi il Regolamento lo approvarei così com'è, salvo poi valutare ipotesi di modifica anche in un successivo Consiglio Comunale, però parterei in questo

modo perché la stagione estiva ormai sta arrivando. Vediamo poi di valutare insieme al Comandante se è possibile una variazione di questo tipo e poi ritorniamo in Consiglio.

**CONSIGLIERE LUCHINA:** Posso dire la mia? Il rilascio della licenza di noleggio con conducente è assoggettata o al proprietario o al legale rappresentante, basta che una di quelle società in essere, che parteciperanno, mettano come legale rappresentante un ragazzo laureato, abbiamo finito. Secondo me oggi porterei almeno un altro punto, almeno quattro punti. Salvaguardiamo, dopodiché se ci fosse il quinto sarebbe un timbro perfetto. Valutate voi, io ho fatto la mia proposta in base a dei ragionamenti, voi potete farne altre e andare avanti sulla base dei vostri ragionamenti. Non c'è nulla di ostativo nell'aumentare quel punteggio.

**SINDACO:** Presidente, visto che siamo ormai fuori crollo ... Ci sono una serie di elementi, la società che dice lei, se già titolare di licenza N.C.C. avrà meno punteggi rispetto a chi non ha, perché chi non è titolare di autorizzazione N.C.C. prende due punti in più. Quindi se è già una società che opera, anche se presenta un laureato ha due punti in meno, poi bisogna vedere se è il laureato e di Alezio o no, perché se non è di Alezio ha tre punti in meno. Entriamo in una casistica talmente vasta che direi di approvarlo così com'è, partiamo cercando di fare il Bando e poi, eventualmente, lo modifichiamo se ci sono difficoltà che io, francamente non vedo. Non è il punto in più o in meno che può modificare.

**PRESIDENTE:** Sentita la libera disquisizione, posso passare alla votazione al Punto all'Ordine del Giorno?

[Si procede a votazione]

[L'Assessore Lagetto interviene fuori microfono]

**PRESIDENTE:** È contestuale. Nel momento in cui approviamo questo, decade quello precedente. Votiamo per la sua immediata eseguibilità.

[Si procede a votazione]

**PRESIDENTE:** Il Punto all'Ordine del Giorno è approvato all'unanimità.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue:

**IL PRESIDENTE**  
F.to PROF. GRAZIOLI VITTORIO

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
F.to D.SSA FIORELLA FRACASSO

### CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Questa deliberazione viene pubblicata, da oggi, all'Albo Pretorio del Comune e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi (Art. 124 D. Lgs. 267/2000)  
Dalla Residenza Municipale, addì 09 APR. 2015

**IL MESSO COMUNALE**  
F.to DELLA BONA ADRIANA

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
F.to D.SSA FIORELLA FRACASSO

Copia conforme all'originale

Alezio , li 09 APR. 2015



**IL SEGRETARIO GENERALE**  
D.SSA FIORELLA FRACASSO

### CERTIFICATO DI ESECUTIVITA

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il \_\_\_\_\_

- Decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (ex art. 134, comma 3 del D.Lgs.267/2000);
- La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 comma 4° D.Lgs. 267/2000).

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
F.to D.SSA FIORELLA FRACASSO

**COMUNE DI ALEZIO**  
- PROVINCIA DI LECCE -

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL  
SERVIZIO DI NOLEGGIO VEICOLI CON  
CONDUCENTE**



(Approvato con Delibera del Consiglio Comunale n° \_\_\_\_\_ del \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_\_)

**PARTE PRIMA**  
**SERVIZIO DI NOLEGGIO CON AUTOVETTURA FINO A 9 POSTI COMPRESO IL**  
**CONDUCENTE**

**CAPO I**

**SERVIZIO DI NOLEGGIO CON AUTOVETTURA**

- Articolo 1. .... Definizione del servizio  
Articolo 2. .... Disciplina del servizio  
Articolo 3. .... Autorizzazione all'esercizio e figure giuridiche di gestione  
Articolo 4. .... Condizioni d'esercizio  
Articolo 5. .... Numero autorizzazioni  
Articolo 6. .... Riconoscibilità delle autovetture  
Articolo 7. .... Servizi sussidiari ad integrazione dei servizi di linea  
Articolo 8. .... Ambito territoriale per lo svolgimento del servizio

**CAPO II**

**LA PROFESSIONE DI NOLEGGIATORE**

- Articolo 9. .... Requisiti per l'esercizio della professione di noleggiatore  
Articolo 10. .... Requisiti e ubicazione della rimessa

**CAPO III**

**L'AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO**

- Articolo 11. .... Commissione di concorso e modalità di rilascio delle autorizzazioni  
Articolo 12. .... Contenuti del bando  
Articolo 13. .... Presentazione delle domande  
Articolo 14. .... Titoli oggetto di valutazione  
Articolo 15. .... Assegnazione e rilascio dell'autorizzazione  
Articolo 15 bis. .... Attività della Commissione di concorso  
Articolo 15 ter. .... Assegnazione e rilascio della licenza o dell'autorizzazione  
Articolo 16. .... Inizio del servizio  
Articolo 17. .... Validità dell'autorizzazione  
Articolo 18. .... Contingente numerico  
Articolo 19. .... Trasferibilità dell'autorizzazione

**CAPO IV**

**L'ESERCIZIO DEL SERVIZIO**

- Articolo 20. .... Caratteristiche della autovetture  
Articolo 21. .... Inizio, sospensione e modalità di svolgimento del servizio  
Articolo 22. .... Comportamento del noleggiatore durante il servizio  
Articolo 23. .... Interruzione del trasporto  
Articolo 24. .... Trasporto di soggetti diversamente abili  
Articolo 25. .... Tariffe  
Articolo 26. .... Trasporto bagagli e animali  
Articolo 27. .... Forza pubblica  
Articolo 28. .... Sostituzione alla guida  
Articolo 29. .... Collaborazione familiare  
Articolo 30. .... Personale dipendente  
Articolo 31. .... Stazionamento su aree pubbliche  
Articolo 32. .... Responsabilità nell'esercizio

**CAPO V**

**VIGILANZA SUL SERVIZIO**

- Articolo 33. .... Diffida  
Articolo 34. .... Sanzioni  
Articolo 35. .... Rinuncia all'autorizzazione  
Articolo 36. .... Sospensione dell'autorizzazione  
Articolo 37. .... Revoca dell'autorizzazione

- Articolo 38. .... Decadenza dell'autorizzazione
- Articolo 39. .... Effetti conseguenti alla rinuncia, sospensione, revoca e decadenza dell'autorizzazione
- Articolo 40. .... Irrogazione delle sanzioni

**PARTE SECONDA**

**SERVIZIO DI NOLEGGIO CON VEICOLI CON CAPIENZA SUPERIORE A 9 POSTI (AUTOBUS)**

- Articolo 41. .... Disciplina dal servizio
- Articolo 42. .... Definizioni e classificazioni
- Articolo 43. .... Accesso al mercato: Autorizzazione
- Articolo 44. .... Disposizioni concernenti i conducenti
- Articolo 45. .... Documento fiscale
- Articolo 46. .... Contingente numerico
- Articolo 47. .... Rilascio delle autorizzazioni
- Articolo 48. .... Requisiti di onorabilità
- Articolo 49. .... Capacità finanziaria
- Articolo 50. .... Requisito dell'idoneità professionale
- Articolo 51. .... Proseguimento provvisorio dell'attività
- Articolo 52. .... Perdita dell'onorabilità
- Articolo 53. .... Perdita della capacità finanziaria
- Articolo 54. .... Perdita dell'idoneità professionale
- Articolo 55. .... Verifiche ed adeguamenti
- Articolo 56. .... Sanzioni

**PARTE TERZA**

**SERVIZIO DI NOLEGGIO CON AMBULANZE**

- Articolo 57. .... Disciplina del servizio
- Articolo 58. .... Definizioni e classificazioni
- Articolo 59. .... Autorizzazione
- Articolo 60. .... Contingente numerico
- Articolo 61. .... Titoli oggetto di valutazione
- Articolo 62. .... Rilascio delle autorizzazioni
- Articolo 63. .... Sostituzione di veicolo
- Articolo 64. .... Rinvii
- Articolo 65. .... Entrata in vigore

**PARTE PRIMA**  
**SERVIZIO DI NOLEGGIO CON AUTOVETTURA FINO A 9 POSTI COMPRESO IL CONDUCENTE**

**CAPO I**  
**IL SERVIZIO DI NOLEGGIO CON AUTOVETTURA**

**Art. 1**

**Definizione del servizio**

Il presente regolamento disciplina il servizio di noleggio con conducente, con un massimo di nove posti compreso quello del conducente a mezzo di autovettura, motocarozzetta e veicoli a trazione animale, assicura la mobilità di trasferimento e di rappresentanza, con funzione complementare e integrativa rispetto ai trasporti pubblici di linea. E' rivolto agli utenti che avanzano, presso la sede del vettore, apposita richiesta per una determinata prestazione a tempo e/o viaggio.

**Art. 2**

**Disciplina del servizio**

1. Il servizio di noleggio con conducente è disciplinato dalle norme contenute nel presente regolamento.
2. Eventuali fattispecie non previste nei successivi articoli sono disciplinate dalle norme comunitarie, dalle leggi dello Stato e della Regione Puglia, dagli usi e dalle consuetudini.

**Art. 3**

**Autorizzazione all'esercizio e figure giuridiche di gestione**

1. Il servizio di noleggio con conducente è subordinato al rilascio di apposita autorizzazione rilasciata dal Comune di cui all'Art.8 della Legge 15.01.1992 n.21;
2. Ogni autorizzazione consente l'immatricolazione di una sola autovettura;
3. Ai sensi di quanto disposto dalla legge 15 gennaio 1992, n. 21, articolo 7, comma 1, i titolari di autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente, al fine del libero esercizio della propria attività, possono:
  - a) essere iscritti, nella qualità di titolari di impresa artigiana di trasporto persone, all'albo delle imprese artigiane previsto dall'articolo 5 della legge 8 agosto 1985, n. 443;
  - b) associarsi in cooperative di produzione e lavoro, intendendo come tali quelle a proprietà collettiva, ovvero in cooperative di servizi, operanti in conformità alle norme vigenti sulla cooperazione;
  - c) associarsi in consorzio tra imprese artigiane ed in tutte le altre forme previste dalla legge;
  - d) essere imprenditori privati previste dal Codice civile.
4. Nei casi di cui al comma 3, punto b e c, è consentito conferire l'autorizzazione alla cooperativa o al consorzio.
5. E' consentito conferire la licenza o l'autorizzazione agli organismi indicati nel comma 1 dell'art.7 della Legge 15 gennaio 1992 n.21 e rientrarne in possesso in caso di recesso, decadenza od esclusione dagli organismi medesimi. Nel caso di recesso l'autorizzazione non potrà essere ritrasferita al socio conferente se non sia trascorso almeno un anno dal recesso.

**Art. 4**

**Condizioni d'esercizio**

1. L'esercizio del servizio di noleggio con conducente è subordinato alla titolarità di apposita autorizzazione di cui alla legge 15.01.1992, n. 21 e alla L.R. n. 14/95;
2. L'autorizzazione è rilasciata ad *una persona fisica* in possesso dei requisiti morali e professionali previsti dalle norme di cui al precedente comma;
3. È consentito conferire la l'autorizzazione d'esercizio agli organismi indicati nel 1° comma dell'art. 7 della L. n. 21/92 e rientrarne in possesso in caso di recesso, decadenza od esclusione dagli

organismi medesimi. Nel solo caso di recesso la licenza/autorizzazione non potrà essere ritrasferita al socio conferente se non sia trascorso almeno un anno dal recesso.

4. La licenza e l'autorizzazione sono riferite ad un singolo veicolo.

5. Non è ammesso, in capo ad un medesimo soggetto, il cumulo di più licenze per l'esercizio del servizio di taxi ovvero il cumulo della licenza per l'esercizio del servizio di taxi e dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di NCC. È invece ammesso il cumulo, in capo ad un medesimo soggetto, di più autorizzazioni per l'esercizio del servizio di NCC.

6. L'esercente ha l'obbligo di conservare costantemente a bordo del veicolo tutti i documenti prescritti per l'esercizio dell'attività, compresa la licenza/autorizzazione comunale e di esibirli a richiesta degli organi preposti all'espletamento dei servizi di polizia stradale.

7. Unitamente alla licenza o all'autorizzazione il competente ufficio comunale rilascia l'apposita targa ed il numero di cui al 5° comma dell'art. 12 della L. 21/92 recante il nome e lo stemma del comune, la scritta "servizio pubblico" o "N.C.C." ed il numero d'ordine corrispondente al numero della licenza o dell'autorizzazione d'esercizio risultante dal registro cronologico.

8. Il contrassegno dovrà essere esposto in modo ben visibile e non rimovibile sulla parte posteriore della carrozzeria del veicolo e all'esterno di questa.

9. Il servizio deve essere esercitato direttamente dal titolare della licenza, ovvero da un suo collaboratore familiare o da un suo dipendente, purché iscritti al ruolo di cui all'art. 6 della L. n. 21/92; il titolare dell'autorizzazione trasmette all'ufficio comunale competente l'elenco dei dipendenti o collaboratori familiari impiegati nella guida dei mezzi. L'elenco è allegato in copia autenticata all'autorizzazione e contiene i dati anagrafici e la posizione assicurativa e previdenziale di ogni dipendente o collaboratore.

10. Nell'esercizio dell'attività devono essere osservate, inoltre, le norme a tutela dell'incolumità individuale e della previdenza infortunistica e assicurativa.

11. Per poter conseguire e mantenere l'autorizzazione per il servizio di noleggio con conducente è obbligatoria la disponibilità, in base a valido titolo giuridico, di una sede, di una rimessa situati nel territorio del comune che ha rilasciato l'autorizzazione.

12. L'esercente ha l'obbligo di conservare sempre a bordo del mezzo, l'autorizzazione comunale durante tutti i suoi spostamenti, allo scopo di certificarne l'impiego in servizio da noleggio.

13. Lo stazionamento dei mezzi deve avvenire all'interno delle rimesse. È vietata la sosta in posteggio di stazionamento su suolo pubblico ove nel Comune sia esercitato il servizio di taxi. In tal caso i veicoli adibiti al servizio di noleggio con conducente possono sostare, a disposizione dell'utenza, esclusivamente all'interno della rimessa. Ove, invece, non venga esercitato il servizio di taxi il Comune può autorizzare i veicoli immatricolati per il servizio di noleggio con conducente allo stazionamento su aree pubbliche destinate al servizio di taxi. Ai veicoli adibiti al servizio di noleggio con conducente è consentito l'uso delle corsie preferenziali e delle altre facilitazioni previste per i taxi e gli altri servizi pubblici.

15. Le prenotazioni di trasporto per il servizio di noleggio con conducente sono effettuate presso la rimessa. L'inizio ed il termine di ogni singolo servizio di noleggio con conducente devono avvenire alla rimessa, situata nel Comune di Alezio che ha rilasciato l'autorizzazione, con ritorno alla stessa, mentre per il prelevamento e l'arrivo a destinazione dell'utente possono avvenire anche in territorio di altri Comuni. Nel servizio di noleggio con conducente è fatto obbligo di compilazione e tenuta da parte del conducente di un "foglio di servizio" completo dei seguenti dati:

a) fogli vidimati e con progressione numerica;  
b) timbro dell'azienda e/o società titolare della autorizzazione. La compilazione dovrà essere singola per ogni prestazione e prevedere l'indicazione di:

- 1) targa veicolo;
- 2) nome del conducente;
- 3) data, luogo e km. di partenza e arrivo;
- 4) orario di inizio servizio, destinazione e orario di fine servizio;
- 5) dati del committente. Tale documentazione dovrà essere tenuta a bordo del veicolo per un periodo di due settimane.

## **Art. 5**

### **Numero autorizzazioni**

1 - Ai sensi di quanto disposto dall'art. 5 comma 1, lettera a) della legge 15 gennaio 1992, n. 21, al fine di garantire un servizio tale da soddisfare le esigenze della popolazione residente, delle attività produttive, commerciali e ricettive, nonché di quelle culturali e sportive, con delibera del Consiglio Comunale viene determinato il numero delle autorizzazioni da rilasciare nel Comune e modifiche.

## **Art. 6**

### **Riconoscibilità delle autovetture**

1- Le autovetture in servizio di noleggio portano all'interno del parabrezza anteriore e sul lunotto posteriore, un contrassegno con la scritta "noleggio", unitamente allo stemma del Comune. Le vetture sono altresì dotate di una targa posteriore inamovibile recante la dicitura " NCC ", il numero progressivo di autorizzazione e lo stemma del Comune. Le dimensioni e la foggia della scritta noleggio e della targa posteriore sono stabilite con deliberazione della Giunta Comunale e devono indicare quanto disposto dalla normativa regionale.

## **Art. 7**

### **Servizi sussidiari ad integrazione dei servizi di linea**

1- Previa autorizzazione del Responsabile del Settore Polizia Locale, Commercio ed Attività produttive, i mezzi in servizio da noleggio possono essere impiegati per l'espletamento di servizi sussidiari od integrativi dei servizi di linea.  
2- Nel rispetto della vigente normativa, l'autorizzazione è concessa in presenza di un regolare rapporto convenzionale tra il concessionario della linea ed il noleggiatore.

## **Art. 8**

### **Ambito territoriale per lo svolgimento del servizio**

1- Il servizio di noleggio con conducente opera senza limiti territoriali e la prestazione del servizio non è obbligatoria. Ai noleggiatori provenienti da altri comuni o da Stati della Comunità Europea è concessa l'acquisizione di traffico nel territorio del Comune a condizione di reciprocità.

## **CAPO II**

### **LA PROFESSIONE DI NOLEGGIATORE**

## **Art. 9**

### **Requisiti per l'esercizio della professione di noleggiatore**

1- L'esercizio della professione di noleggiatore è consentito ai cittadini italiani o appartenenti agli stati della Comunità Economica Europea o altro Stato, a condizione di reciprocità. Per il rilascio dei titoli all'esercizio della professione è richiesto:  
a. essere iscritto nel Ruolo dei Conducenti di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea istituito presso la CCIAA della provincia di residenza ;  
b. certificato di abilitazione professionale previsto dal comma 8 dell'art.116 del vigente CdS;  
b. idoneità professionale;  
c. idoneità morale.  
2- Costituiscono impedimenti soggettivi per il rilascio della autorizzazione:  
a) l'essere incorso in condanne che comportino l'interdizione dai pubblici uffici, salvo che sia intervenuta sentenza di riabilitazione;  
b) l'essere stato dichiarato fallito senza che sia intervenuta cessazione dello stato fallimentare a norma di legge;  
c) l'essere incorso in provvedimenti adottati ai sensi della legge 31 maggio 65 n.575 e successive modifiche (antimafia);  
d) l'aver riportato condanne penali di cui agli artt. 11 e 92 del TULPS, approvato con R.D. n. 773/31;

- e) l'essere in corso, nel quinquennio precedente la domanda, nella decadenza o nel provvedimento di revoca della licenza o dell'autorizzazione di esercizio;
- f) l'aver trasferito ad altri, nel quinquennio precedente la domanda, una licenza o autorizzazione per l'esercizio;
- g) svolgere altre attività lavorative oltre all'attività autorizzata.

La sopravvenuta perdita dei requisiti di cui al presente articolo comporta la decadenza della dell'autorizzazione.

Per l'esercizio dei servizi è altresì richiesta:

- l'iscrizione al Registro Imprese tenuto presso la Camera di Commercio o all'Albo degli Artigiani;
- la disponibilità, in base a valido titolo giuridico, di una sede ed di una rimessa nel territorio del Comune di Alezio.

#### **Art. 10**

##### **Requisiti e ubicazione della rimessa**

- 1- L'esercizio della professione è altresì subordinato alla disponibilità, in base a valido titolo giuridico, di una o più rimesse idonee e di dimensioni compatibili con il numero dei mezzi utilizzati per lo svolgimento del servizio;
- 2- La rimessa deve essere situata, esclusivamente, nel territorio del comune;
- 3- Lo stazionamento dei mezzi deve avvenire all'interno delle rimesse.

### **CAPO III**

#### **AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO**

#### **Art. 11**

##### **Modalità di rilascio delle autorizzazioni**

- 1 - Le autorizzazioni per l'esercizio del servizio di N.C.C. disponibili a seguito dell'approvazione del presente regolamento sono rilasciate in seguito a bando pubblico indetto dal Comune e riservato ai soggetti in possesso del certificato di iscrizione nel ruolo dei conducenti di cui all'art. 6 della legge 15 gennaio 1992, n. 21 rilasciato dalla competente CCIAA .
2. Il competente ufficio comunale istituisce apposito registro cronologico delle licenze e autorizzazioni rilasciate.
3. Ulteriore concorso, successivo al primo, deve essere indetto dal Responsabile del Settore Polizia Locale, Commercio ed Attività produttive dal momento che si sono rese disponibili a seguito di rinuncia, decadenza o revoca, una o più licenze o in seguito ad aumento e/o disponibilità del contingente numerico delle stesse.
4. Sono ammessi al concorso coloro che siano in possesso del certificato di iscrizione al ruolo di cui L.R. n. 14/95 e di cui all'art. 6 della L. 21/92 rilasciato dalla competente Camera di Commercio o di equipollente documento rilasciato dalle competenti autorità di un Paese dell'Unione Europea
- 2 - Il bando indetto è pubblicato sull'Albo Pretorio on-line del sito istituzionale del Comune ([www.comune.alezio.le.it](http://www.comune.alezio.le.it)).

#### **Art. 12**

##### **Contenuti del bando**

- 1- Il bando del concorso per l'assegnazione delle autorizzazioni deve contenere:
  - a. numero delle autorizzazioni da assegnare;
  - b. elencazione dei titoli oggetto di valutazione ai fini dell'assegnazione;
  - c. indicazione dei criteri di valutazione dei titoli;
  - d. indicazione del termine per la presentazione delle domande;
  - e. schema di domanda per la partecipazione al concorso, contenente la dichiarazione di proprietà o di disponibilità del veicolo.

## Art. 13

### Presentazione delle domande

1. Le domande per l'ammissione al concorso per l'assegnazione della autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente, redatte in carta legale ed indirizzate al Comune di Alezio - Ufficio protocollo - Via S. Pancrazio n. 34, devono essere presentate direttamente al Comune o spedite a mezzo raccomandata A.R.;
  - 2- Nelle domande di cui al comma 1 del presente articolo devono essere indicati ed allegati:
    - a. cognome e nome;
    - b. luogo e data di nascita;
    - c. cittadinanza;
    - d. residenza o domicilio al quale devono essere inviate le comunicazioni relative al concorso;
    - e. codice fiscale;
    - f. titolo di studio;
    - g. copia di un documento di riconoscimento leggibile ed in corso di validità;
    - h. copia della patente di guida leggibile ed in corso di validità;
    - i. copia del certificato di abilitazione professionale;
    - j. copia del certificato di iscrizione nel ruolo dei conducenti;
    - k. copia del certificato di iscrizione al R.E.A. presso la Camera di Commercio, e/o al Registro delle Imprese Artigiane, ai sensi della legge 08.08.1985, n. 443, per le imprese già esercenti l'attività;
    - l. dichiarazione di essere in possesso dei requisiti morali previsti dall'art.5, comma 2 e 4 del D.Lgs. 31.03.1998, n. 114;
    - m. autocertificazione di non aver riportato condanne penali di cui agli articoli 11 e 92 del T.U.L.P.S., approvato con R.D. 18.06.1931, n. 773 nonché dichiarazione ai sensi dell'art.12 del T.U.L.P.S., approvato con R.D. 18.06.1931, n.773.
    - n. autocertificazione che non sussistono nei propri confronti cause di divieto, di decadenza e di sospensione di cui all'art. 10 della legge 31.05.1965, n. 575 (antimafia);
    - o. autocertificazione di non aver trasferito precedente autorizzazione o autorizzazioni da almeno 5 anni; (in caso di autocertificazione mendace oltre alla denuncia alle autorità competenti si provvederà all'esclusione dalle prove concorsuali).
    - p. autocertificazione di non essere incorso, nel quinquennio precedente, in provvedimenti di revoca o decadenza di precedente autorizzazione o autorizzazioni anche da parte di altri comuni;
    - q. documentazione di eventuali titoli di preferenza in conformità a quanto previsto dall'art. 14 del presente Regolamento;
    - r. certificazione medica con data non antecedente a tre mesi attestante di non essere affetto da malattie incompatibili con l'esercizio del servizio;
    - s. Carta di circolazione del veicolo emessa ad uso pubblico di noleggio con conducente;
    - t. Copia del foglio complementare/certificato di proprietà del veicolo relativo e copia dell'eventuale contratto di leasing;
    - u. Partita IVA;
    - v. Assicurazione per la responsabilità civile nei confronti di persone e cose, compresi i terzi trasportati, con i massimali minimi prescritti dalla legge;
    - z. copia valido titolo giuridico da cui si evinca la disponibilità nel territorio del Comune di Alezio di una sede e di una rimessa (tale come destinazione urbanistica) con relativo certificato d'idoneità della rimessa rilasciato dal Comando Vigili del Fuoco, se richiesta, per le licenze da noleggio con conducente.
- L'attività dovrà iniziare entro 4 mesi dall'assegnazione dell'autorizzazione.

## Art. 14

### Titoli oggetto di valutazione

- 1- Al fine di assegnare le autorizzazioni comunali per l'esercizio del servizio da noleggio, sono valutati, con l'attribuzione del relativo punteggio, i seguenti elementi:
  - a. Laurea.....punti 5;

- b. Diploma di maturità .....punti 4;  
 c. Licenza di scuola Media inferiore per i nati dal 1 Gennaio 1952 e di Scuola Elementare per i nati entro il 31 Dicembre 1951 .....punti 3;  
 d. Stato di disoccupazione da almeno 12 mesi .....punti 2;  
 e. Residenza del titolare o del legale rappresentante nel territorio comunale punti 3, in un Comune della Provincia di Lecce punti 1, negli altri casi punti 0;  
 f. Periodi di servizio prestati in qualità di dipendente o collaboratore familiare presso un'impresa che gestisce il servizio taxi o il servizio di noleggio con conducente per ogni semestre fino ad un massimo di otto semestri ..... punti 0,5 per ogni semestre fino ad un massimo di punti 4 attribuibili;  
 g) chi non è titolare di altra autorizzazioni NCC ..... punti 2
- 2- Il punteggio per ogni candidato è costituito dalla sommatoria dei punti attribuiti ai titoli posseduti. In caso di possesso del diploma di laurea non viene computato, ai fini del punteggio totale, il punteggio del diploma di maturità.
- 3- A parità di punteggio è preferito, nella collocazione in graduatoria, il candidato:
- a. Aver svolto l'attività di conducente per almeno 6 mesi continuativi in imprese di trasporto persone operanti nel territorio nazionale o in altro stato dell'Unione Europea;  
 d. l'essere associati in forma cooperativa o di consorzio di imprese purché esercitanti;  
 e. la disponibilità di veicoli appositamente attrezzati per un più agevole trasporto delle persone con handicap;  
 f. l'età (l'età più giovane è considerata titolo preferenziale);  
 g. eventuali altri titoli di preferenza previsti dal Bando di concorso;  
 h. chi è residente nel Comune di Alezio;  
 i. lo stato di disoccupazione da almeno 12 mesi.

#### **Art. 15**

##### **Commissione di concorso e assegnazione e rilascio dell'autorizzazione**

1. la Commissione di concorso è costituita con provvedimento del Responsabile del Settore Polizia Locale, Commercio ed Attività produttive, competente al rilascio delle autorizzazioni per l'esercizio dell'attività di trasporto non di linea (noleggio autovetture con conducente)
2. Il Responsabile comunale, approvata la graduatoria di merito, provvede all'assegnazione del titolo che verrà rilasciato secondo quanto stabilito dalla Statuto e dai regolamenti Comunali,
3. All'assegnatario dell'autorizzazione è vietato svolgere qualsiasi attività incompatibile con quella di autonoleggiatore.

#### **Art. 15 bis**

##### **Attività della Commissione di concorso**

1. La Commissione, valutata la regolarità delle domande di ammissione, redige il relativo elenco dei candidati ammessi che è successivamente affisso all'albo pretorio del Comune.
2. In caso di concorso per esami oltre che per titoli, la data dell'esame, se non stabilita dal bando, deve essere comunicata agli interessati a mezzo lettera raccomandata A.R. da inviare al domicilio indicato nella domanda, almeno 15 giorni prima della data fissata.
3. La Commissione, prima di pronunciarsi sull'ammissibilità delle domande, stabilisce, a pena di nullità del concorso, i criteri di valutazione dei titoli previsti ed indicati dal bando. Debbono essere sempre ammessi e valutati i titoli relativi all'età, all'anzianità di servizio presso imprese pubbliche o private di trasporto di persone.
4. terminate le operazioni concorsuali, la Commissione predispose la graduatoria dei vincitori secondo l'ordine risultante dal punteggio complessivo attribuito e la trasmette al Responsabile del Settore Polizia Locale, Commercio ed Attività produttive che procederà alla sua approvazione con determinazione.

#### **Art. 15 ter**

##### **Assegnazione e rilascio della licenza o dell'autorizzazione**

1. L'Ufficio comunale competente, acquisita la graduatoria di merito redatta dalla Commissione di esame ed approvata dal Dirigente del settore competente, provvede all'assegnazione della licenza o dell'autorizzazione, previa presentazione da parte dei vincitori del concorso della documentazione richiesta dal presente regolamento.
2. La graduatoria di merito redatta dalla commissione di esame ha validità 2 anni. I posti di organico che entro tale termine si rendessero vacanti dovranno essere coperti fino ad esaurimento della graduatoria

#### **Art. 16**

##### **Inizio del servizio**

Nel caso di assegnazione della autorizzazione o di acquisizione della stessa per atto tra vivi o mortis causa, il titolare deve obbligatoriamente iniziare il servizio **entro quattro mesi** dal rilascio del titolo, dalla conclusione del trasferimento o dalla accettazione dell'eredità, pena l'immediata revoca dell'autorizzazione.

A giudizio insindacabile e motivato del Responsabile del Settore Polizia Locale, Commercio ed Attività produttive, detto termine potrà essere prorogato su istanza scritta dell'interessato fino ad un massimo di altri quattro mesi per una sola volta, ove l'assegnatario dimostri di non avere la disponibilità del mezzo per causa a lui non imputabile o altri comprovati motivi.

#### **Art.17**

##### **Validità dell'autorizzazione**

1. La licenza/autorizzazione viene rilasciata a tempo indeterminato a condizione che l'interessato, entro il 31 dicembre di ogni anno, presenti dichiarazione in carta libera attestante la prosecuzione dell'attività e la permanenza di tutti i requisiti richiesti (oggettivi, soggettivi, idoneità del veicolo e disponibilità nel territorio del comune di Alezio di una sede e di una rimessa in base a valido titolo giuridico) per l'esercizio della professione. In caso di mancato o ritardata presentazione della dichiarazione è prevista la sospensione della licenza o autorizzazione nei termini previsti dal presente regolamento.

La verifica è operata a mezzo di autocertificazione resa dal singolo noleggiatore ai sensi del D.P.R. 445/2000.

2. Ai fini della prosecuzione il Responsabile del Settore verifica, nei limiti delle proprie competenze, l'idoneità del veicolo e la disponibilità nel territorio del Comune di Alezio di una sede e di una rimessa in base a valido titolo giuridico, rilasciandone apposito nulla osta.

3. L'autorizzazione può essere revocata in qualsiasi momento nei casi previsti dalle leggi vigenti e dal presente Regolamento.

#### **Art. 18**

##### **Contingente numerico**

1. Ai sensi di quanto stabilito dalla normativa vigente, in rapporto alla popolazione residente, alla popolazione studentesca e alle attività turistiche, commerciali, culturali e sportive che si svolgono nel Comune e nei Comuni limitrofi e tenuto conto delle norme regolamentari precedenti, si stabilisce, in n. 5 le autorizzazioni di NOLEGGIO CON CONDUCENTE (compresa la licenza ad oggi aggiudicata, nonché le altre tre consegnate e poi restituite nel corso degli anni precedenti, sulla scorta del Regolamento servizio noleggio con conducente approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 dell'11.06.2001 - che aveva stabilito in n. 4 le licenze da assegnare) da rilasciare con le modalità stabilite dal presente regolamento

#### **Art. 19**

### **Trasferibilità dell'autorizzazione**

1. L' autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente è trasferita, secondo l'Art.9 della legge 15 gennaio 1992 n.21, su richiesta del titolare, a persona dallo stesso designata, purchè iscritta nel ruolo di cui all'articolo 6 ed in possesso dei requisiti prescritti, quando il titolare stesso si trovi in una delle seguenti condizioni:

- a) sia titolare di autorizzazione da cinque anni;
- b) abbia raggiunto il sessantesimo anno di età;
- c) sia divenuto permanentemente inabile o inidoneo al servizio per malattia, infortunio o per ritiro definitivo della patente di guida.

2. Il trasferimento dell'autorizzazione comunale d'esercizio "mortis causa" è autorizzato a favore di uno degli eredi, in possesso dei requisiti di cui all'art. 9, appartenenti al nucleo familiare del titolare. In caso di mancato accordo tra gli eredi sull'indicazione del nuovo titolare, l'autorizzazione può essere trasferita ad un soggetto terzo nel termine perentorio di due anni.

Durante tale periodo il servizio deve essere esercitato direttamente da un erede, da un suo collaboratore familiare o da un suo dipendente. Qualora il trasferimento non riesca a perfezionarsi nell'arco del biennio, l'autorizzazione è revocata e messa a concorso.

3. Il Responsabile Responsabile del Settore Polizia Locale, Commercio ed Attività produttive dispone il trasferimento dell'autorizzazione per atto tra vivi o "mortis causa" subordinatamente al verificarsi delle seguenti condizioni:

- a) il contratto di cessione deve essere registrato ed una copia depositata presso il competente ufficio comunale;

- b) la dichiarazione di successione (qualora sussista l'obbligo alla sua presentazione) deve essere depositata presso il competente ufficio comunale unitamente all'indicazione dell'erede, a cui volturare l'autorizzazione;

- c) il cessionario o l'erede devono essere in possesso dei requisiti di cui all'art.10 e 11.

4. Il titolare che abbia trasferito l'autorizzazione deve attendere cinque anni prima di poter concorrere ad una nuova assegnazione o procedere all'acquisto di una nuova autorizzazione.

## **CAPO IV**

### **L'ESERCIZIO DEL SERVIZIO**

#### **Art. 20**

##### **Caratteristiche delle autovetture**

Le autovetture al servizio di N.C.C. devono:

- a) avere tutti gli strumenti ed i dispositivi prescritti dalle norme che disciplinano la circolazione stradale;
- b) essere in regola con la documentazione prevista dalla legislazione vigente;
- c) avere un bagagliaio o eventualmente un portabagagli all'esterno idonei al contenimento di valigie ed almeno tre sportelli laterali;
- d) essere collaudate per un numero di posti, conducente incluso, non inferiore a cinque e non superiore a nove;
- e) essere munite di marmitta catalitica o di altri dispositivi atti a ridurre i carichi inquinanti, ai sensi dell'articolo 12, ultimo comma, della legge 15 gennaio 1992, n. 21, se immatricolati a partire dal 1 gennaio 1992;
- f) ottemperare a tutte le prescrizioni previste dalle vigenti norme qualora siano adattati per il trasporto di soggetti disabili;
- g) portare all'interno del parabrezza anteriore e sul lunotto posteriore, un contrassegno con la scritta "noleggio" nonché una targa metallica, collocata nella parte posteriore, inamovibile, recante la dicitura "N.C.C.", lo stemma del Comune ed il numero della autorizzazione;
- h) essere dotata di contachilometri con numerazione parziale azzerabile.

#### **Art.21**

### **Inizio, sospensione e modalità di svolgimento del servizio**

- 1- In caso di assegnazione dell'autorizzazione o di acquisizione della stessa per atto tra vivi o mortis causa, il titolare deve obbligatoriamente iniziare il servizio entro quattro mesi dal rilascio o dalla voltura del titolo.
- 2- Qualsiasi sospensione del servizio è comunicata al Comune nel termine perentorio di due giorni.

### **Art. 22**

#### **Comportamento del noleggiatore durante il servizio**

- 1- Nell'esercizio della propria attività il noleggiatore ha l'obbligo di:
  - a. comportarsi con correttezza, senso civico e di responsabilità in qualsiasi evenienza;
  - b. prestare assistenza e soccorso ai passeggeri durante tutte le fasi del trasporto;
  - c. presentare e mantenere pulito ed in perfetto stato di efficienza il veicolo;
  - d. predisporre gli opportuni servizi sostitutivi in caso di avaria del mezzo o di interruzione del trasporto per causa di forza maggiore;
  - e. consegnare al competente ufficio comunale qualunque oggetto dimenticato da clienti all'interno del veicolo;
  - f. mantenere in perfetta efficienza la strumentazione di bordo del veicolo con particolare riguardo al contachilometri;
  - g. rilasciare al cliente la ricevuta o l'eventuale scontrino attestante il compenso del trasporto;
  - h. tenere a bordo del veicolo copia del presente regolamento ed esibirlo a chi ne abbia interesse;
- 2- Nell'esercizio della propria attività al noleggiatore è Vietato:
  - a. far salire sul veicolo persone estranee a quelle che hanno ordinato la corsa;
  - b. portare animali propri in vettura;
  - c. interrompere la corsa di propria iniziativa, salvo esplicita richiesta del committente o in casi di accertata forza maggiore o di pericolo;
  - d. chiedere compensi aggiuntivi rispetto alla tariffa chilometrica concordata;
  - e. rifiutare il trasporto del bagaglio nei limiti di capienza del veicolo;
  - f. rifiutare il trasporto dei supporti destinati ad assicurare o favorire la mobilità delle persone diversamente abili.
3. Nell'esercizio dell'attività il conducente del mezzo può:
  - a) richiedere all'utente, in caso di servizio comportante una spesa rilevante, un anticipo comunque non superiore al 50% dell'importo presunto o pattuito;
  - b) applicare, all'interno del veicolo, una targa con il divieto di fumare;
  - c) esporre adesivi per la richiesta preventiva di fatturazione;
  - d) rifiutare la corsa all'utente che si presenti in stato di evidente alterazione;
  - e) rifiutare altresì la corsa a persona che, in occasione di precedenti servizi, abbia arrecato danno all'autovettura, sia risultata insolvente o abbia tenuto comportamenti gravemente scorretti;
  - f) pretendere, in caso di attesa richiesta dall'utente, il corrispettivo della corsa sino a quel momento ed un anticipo sulla sosta richiesta.

### **Art. 23**

#### **Interruzione del trasporto**

- 1- Nel caso in cui il trasporto debba essere interrotto per avaria del mezzo o per altri casi di forza maggiore, senza che risulti possibile organizzare un servizio sostitutivo, il committente ha diritto di abbandonare il veicolo pagando solamente l'importo corrispondente al percorso effettuato.

### **Art. 24**

#### **Trasporto di soggetti diversamente abili**

- 1- Il noleggiatore ha l'obbligo di prestare tutta l'assistenza necessaria alla salita e discesa dal mezzo, di soggetti diversamente abili e di predisporre eventuali supporti necessari alla loro mobilità.
- 2- Il trasporto delle carrozzine e di altri supporti necessari alla mobilità dei soggetti diversamente abili è effettuato gratuitamente.

**Art. 25**  
**Tariffe**

1- Sulla base delle procedure di calcolo previste dal Decreto del Ministero dei Trasporti 20.04.1993, i titolari di autorizzazione per il servizio di noleggio con conducente svolto con autovettura o motocarrozzeria, anche in forma associata, determinano annualmente la tariffa chilometrica minima e massima, da depositare anche al Comune di Alezio.

2- Il corrispettivo del trasporto per il servizio di noleggio è concordato direttamente tra il cliente e il noleggiatore per importi tariffari compresi tra il minimo e il massimo di quelli depositati.

**Art.26**  
**Trasporto bagagli e animali**

1.E' fatto obbligo di trasporto dei bagagli al seguito del passeggero.

2.E' obbligatorio ed altresì gratuito il trasporto dei cani accompagnatori per i non vedenti. Il trasporto di altri animali è facoltativo.

**Art. 27**  
**Forza pubblica**

E' fatto obbligo di compiere i servizi ordinati da agenti e funzionari della Forza Pubblica, compatibilmente con il regolare svolgimento dei servizi in atto. L'eventuale retribuzione del servizio prestato è assoggettato alle norme di legge.

**Art. 28**  
**Sostituzione alla guida**

1. I titolari dell'autorizzazione di noleggio con conducente, possono essere sostituiti temporaneamente alla guida ai sensi dell'articolo 10, comma 1, della legge 15 gennaio 1992, n. 21, da persone iscritte nel ruolo di cui all'articolo 6 della legge 15 gennaio 1992, n. 21 ed in possesso dei requisiti prescritti, nei seguenti casi:

- a) per motivi di salute, inabilità temporanea, gravidanza e puerperio;
- b) per un periodo di ferie non superiore a trenta giorni lavorativi annui;
- c) per sospensione o ritiro temporaneo della patente di guida;
- d) nel caso di incarichi sindacali o pubblici elettivi che comportino un impegno a tempo pieno.

2. Gli eredi minori del titolare di licenza taxi, ai sensi dell'articolo 10, comma 2, della legge 15 gennaio 1992, n. 21 possono farsi sostituire alla guida da persone iscritte nel ruolo di cui all'articolo 6 della legge 15 gennaio 1992, n. 21 ed in possesso dei requisiti prescritti fino al raggiungimento della maggiore età. Il rapporto di lavoro con il sostituto alla guida è regolato, ai sensi dell'articolo 10, comma 3, della legge 15 gennaio 1992, n. 21, con un contratto di lavoro a tempo determinato ovvero in base ad un contratto di gestione.

Qualora dalle verifiche d'ufficio risultino irregolarità o cause ostative alla sostituzione, viene disposta la cessazione dell'attività da parte del sostituto e assunti i provvedimenti opportuni, per la regolarizzazione o l'applicazione delle sanzioni previste.

**Art. 29**  
**Collaborazione familiare**

I titolari di autorizzazione di N.C.C. possono avvalersi, nello svolgimento del servizio, della collaborazione di familiari, ai sensi dell'articolo 10, comma 4, della legge 15 gennaio 1992, n. 21. L'esercizio del servizio in collaborazione familiare è subordinato al rilascio di apposito nulla osta da parte del Comune, cui va presentata la seguente documentazione:

- a) dichiarazione del titolare che intende avvalersi del disposto dell'art.10, comma 4, della legge 15 gennaio 1992, n. 21;

b) dichiarazione sostitutiva del collaboratore familiare, attestante il possesso dei requisiti previsti dall'articolo 8, comma 1, lettera a) e l'insussistenza degli impedimenti di cui all'articolo 8, comma 3, lettera a), c) e d).

Il Responsabile del Settore Polizia Locale, Commercio ed Attività produttive a seguito di istruttoria effettuata dall'Ufficio, rilascia il nulla osta entro trenta giorni dalla richiesta e provvede ad annotarlo nel titolo.

#### **Art. 30**

##### **Personale dipendente**

I titolari di autorizzazione di N.C.C. possono assumere personale dipendente per lo svolgimento del servizio. In tal caso, entro trenta giorni dall'assunzione, devono presentare al Comune di Alezio, la seguente documentazione:

a) copia dell'iscrizione al ruolo dei conducenti di cui all'articolo 6 della legge 15 gennaio 1992, n. 21, per il personale con la qualifica di autista;

b) copia della certificazione di avvenuta denuncia del personale dipendente agli enti assicurativi, assistenziali, dalla quale risulti il numero di posizione del contribuente;

c) dichiarazione sostitutiva di atto notorio, dalla quale risulti il numero dei dipendenti e che l'impresa è in regola con i relativi versamenti contributivi.

Il nominativo dei dipendenti con qualifica di autista è riportato in calce all'autorizzazione.

#### **Art. 31**

##### **Stazionamento su aree pubbliche**

Non è consentito alle autovetture adibite al servizio di N.C.C. lo stazionamento in luogo pubblico, salvo quanto previsto dal comma 13 dell'art.4 del presente Regolamento.

#### **Art. 32**

##### **Responsabilità nell'esercizio**

Ogni responsabilità per eventuali danni a chiunque e comunque derivanti, sia direttamente che indirettamente, in dipendenza o connessione al rilascio dell'autorizzazione ed all'esercizio dell'attività, fa carico esclusivamente ed interamente al titolare della stessa, rimanendo esclusa sempre ed in ogni caso la responsabilità del Comune di rilascio del titolo.

Fanno carico ai conducenti degli autoveicoli le responsabilità personali di carattere penale e civile agli stessi addebitati a norma di legge per la guida degli autoveicoli.

### **CAPO V**

#### **VIGILANZA SUL SERVIZIO**

#### **Art. 33**

##### **Diffida**

Il titolare è diffidato quando lo stesso o un suo valido sostituto:

a) non conservi nell'autoveicolo i documenti che legittimano l'attività;

b) non eserciti con regolarità il servizio;

c) non presenti l'autovettura alle visite di accertamento delle condizioni di conservazione e di decoro disposte dall'amministrazione comunale;

d) muti l'indirizzo della rimessa e della sede, nell'ambito del territorio comunale, senza dare la prescritta comunicazione al Comune di Alezio.

Al titolare che sia già diffidato una volta e che sia nuovamente incorso in una qualsiasi delle violazioni possibili di diffida, si applicano le sanzioni previste dai successivi articoli, quando ricorrenti.

### **Art. 34** **Sanzioni**

Le violazioni alle norme del presente regolamento, quando non sanzionate da specifiche norme in materia, sono così stabilite:

- a) sanzioni amministrative pecuniarie da € 25,00 a € 500,00;
  - b) sanzioni amministrative accessorie.
2. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 25,00 a € 150,00 in caso di :
- a) violazione della disposizione di cui all'art. 5, comma 3 e 5;
  - b) violazione delle disposizioni di cui all'art. 7;
  - c) violazione delle disposizioni di cui all'art. 8;
  - d) violazione delle disposizioni di cui all'art. 11;
- 3 - Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 85 e 86 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e dalle rispettive leggi regionali, l'inosservanza da parte degli esercenti il servizio di noleggio con conducente di quanto disposto dagli articoli 3 e 11 della presente legge e' punita:
- a) con un mese di sospensione dal ruolo di cui all'articolo 6, alla prima inosservanza;
  - b) con due mesi di sospensione dal ruolo di cui all'articolo 6, alla seconda inosservanza;
  - c) con tre mesi di sospensione dal ruolo di cui all'articolo 6, alla terza inosservanza;
  - d) con la cancellazione dal ruolo di cui all'articolo 6, alla quarta inosservanza.

### **Art. 35** **Rinuncia all'autorizzazione**

1- Il titolare o l'erede che intenda rinunciare all'esercizio dell'autorizzazione deve presentare comunicazione scritta di rinuncia al competente ufficio comunale.

### **Art. 36** **Sospensione dell'autorizzazione**

- 1 - L'autorizzazione è sospesa, per un periodo non superiore a sei mesi, nei seguenti casi:
- a. violazione di norme del codice della strada tali da compromettere l'incolumità dei passeggeri trasportati;
  - b. violazione di norme fiscali connesse all'esercizio dell'attività di trasporto;
  - c. violazione delle norme che individuano i soggetti autorizzati alla guida dei mezzi così come previste dall'articolo 4, comma 4 e dell'articolo 20;
  - d. violazione delle norme che regolano il trasporto delle persone diversamente abili così come previste all'articolo 22;
  - e. violazione di norme amministrative o penali connesse all'esercizio dell'attività di noleggio.
- 2- La sospensione viene comunicata all'Ufficio Provinciale della Motorizzazione Civile per l'adozione dei provvedimenti di competenza.

### **Art. 37** **Revoca dell'autorizzazione**

- 1- L'autorizzazione è revoca dal Responsabile del Settore Polizia Locale, Commercio ed Attività produttive nei seguenti casi:
- a. per la violazione delle norme che vietano il cumulo, in capo ad un medesimo soggetto, di autorizzazioni all'esercizio del servizio di noleggio con licenze per il servizio taxi;
  - b. quando in capo al titolare dell'autorizzazione vengano a mancare i requisiti per l'esercizio della professione di noleggiatore;
  - c. quando il titolare dell'autorizzazione svolga attività giudicate incompatibili con quella di autonoleggiatore;
  - d. per violazione delle norme sulla trasferibilità delle autorizzazioni, così come previsto dall'art.18;
  - e. per sospensione ingiustificata del servizio per più di 30 giorni, anche non consecutivi, nell'arco di un anno.

2- La revoca viene comunicata all'Ufficio Provinciale della M.C.T.C. e al Registro Imprese o Albo Imprese Artigiane per gli eventuali provvedimenti di competenza.

#### **Art. 38**

##### **Decadenza dell'autorizzazione**

1 Il Responsabile dello Sportello Unico Attività Produttive o suo delegato, dispone la decadenza dell'autorizzazione per mancato inizio del servizio nei termini stabiliti dall'articolo 20.

2- La decadenza viene comunicata all'Ufficio Provinciale della M.C.T.C. e al Registro Imprese o Albo Imprese Artigiane per gli eventuali provvedimenti di competenza.

#### **Art. 39**

##### **Effetti conseguenti alla rinuncia, sospensione, revoca e decadenza dell'autorizzazione**

Nessun indennizzo è dovuto dal Comune all'assegnatario od ai suoi aventi causa nei casi di rinuncia, sospensione, decadenza e revoca dell'autorizzazione.

#### **Art. 40**

##### **Irrogazioni delle sanzioni**

Le sanzioni sono irrogate nel rispetto della vigente normativa ed in particolare di quanto previsto dalla legge 24 novembre 1981, n.689 e successive modificazioni.

### **PARTE SECONDA**

## **SERVIZIO DI NOLEGGIO CON VEICOLI CON CAPIENZA SUPERIORE A 9 POSTI (AUTOBUS)**

#### **ART. 41**

##### **Disciplina del Servizio**

1- Il servizio di noleggio con conducente svolto con l'impiego di autoveicoli del tipo "Autobus" omologati in ottemperanza delle disposizioni del Decreto Legislativo 30/4/1992 n.285 e successive modificazioni, istituito nel territorio di questo Comune è disciplinato:

- a. dal Decreto Legislativo 30/4/1992 n.285 e successive modificazioni e dal relativo regolamento di esecuzione approvato con D.P.R. 16/12/1992 n.495 e successive modificazioni;
- b. dalla legge 11 agosto 2003, n. 218;
- c. dalla Circolare Regione Puglia prot. n. 26/3761 del 15/11/2006;
- d. dalle disposizioni del presente regolamento.

#### **Art. 42**

##### **Definizioni e classificazioni**

1. Sono definite imprese esercenti servizi di noleggio di autobus con conducente quelle che, in possesso dei requisiti relativi all'accesso alla professione di trasportatore su strada di viaggiatori, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 22 dicembre 2000, n. 395, e successive modificazioni, svolgono attività di trasporto di persone utilizzando autobus rispondenti alle caratteristiche tecniche di esercizio, dei quali hanno la disponibilità.

2. Per servizi di noleggio di autobus con conducente si intendono i servizi di trasporto di viaggiatori effettuati da una impresa professionale per uno o più viaggi richiesti da terzi committenti o offerti direttamente a gruppi precostituiti, con preventiva definizione del periodo di effettuazione, della sua durata e dell'importo complessivo dovuto per l'impiego e l'impegno dell'autobus adibito al servizio, da corrispondere unitariamente o da frazionare tra i singoli componenti del gruppo.

3. Per autobus si intendono gli autoveicoli definiti dall'articolo 54, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni.

4. Fermo restando il regime autorizzativo di cui alla legge 15 gennaio 1992, n. 21, le imprese di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente, in qualsiasi forma

costituite, si considerano abilitate all'esercizio dei servizi di noleggio con conducente di cui alla citata legge n. 21 del 1992.

5. Per disponibilità degli autobus si intende il legittimo possesso conseguente ad acquisto in proprietà, usufrutto, locazione con facoltà di acquisto, vendita con patto di riservato dominio.

#### **Art. 43**

##### **Accesso al mercato: Autorizzazione**

1. L'attività di noleggio di autobus con conducente è subordinata al rilascio, alle imprese in possesso dei requisiti relativi alla professione di trasportatore su strada di viaggiatori, di apposita autorizzazione da parte del Comune.
2. L'autorizzazione di cui al comma 1 consente lo svolgimento professionale dell'attività di noleggio di autobus con conducente e l'immatricolazione degli autobus da destinare all'esercizio.
3. L'autorizzazione non è soggetta a limiti territoriali. L'esercizio dei servizi internazionali è, peraltro, subordinato al possesso, da parte del titolare, del legale rappresentante o di chi dirige, in maniera continuativa ed effettiva, l'attività di trasporto, dell'attestato di idoneità professionale esteso all'attività internazionale.
4. Copia conforme dell'autorizzazione deve essere conservata a bordo di ogni autobus che è stato immatricolato in base ad essa.

#### **Art. 44**

##### **Disposizioni concernenti i conducenti**

1. I conducenti degli autobus adibiti al servizio di noleggio con conducente possono essere lavoratori dipendenti, lavoratori con contratto a termine o altre tipologie contrattuali per lavoro temporaneo consentite dalla legge, titolari, soci e collaboratori familiari di imprese titolari delle relative autorizzazioni.
2. La qualità di dipendente o di lavoratore con contratto di prestazioni di lavoro temporaneo deve risultare da una dichiarazione del legale rappresentante dell'impresa resa ai sensi dell'articolo 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, dalla quale, nel caso di lavoratore dipendente, risultino, altresì, gli estremi della registrazione a libro matricola e il rispetto dei contratti collettivi di categoria. Tale documentazione deve essere in possesso del dipendente e del lavoratore in servizio. La qualità di titolare, socio e collaboratore familiare deve risultare dal registro delle imprese presso la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per territorio.

#### **Art. 45**

##### **Documento fiscale**

1. L'impresa di trasporto deve compilare per ogni servizio di noleggio, inteso per tale anche una pluralità di prestazioni similari svolte nel corso di una stessa giornata, un documento con numerazione progressiva da conservare a bordo dell'autobus o degli autobus in caso di prestazioni plurime, ai fini della prova della regolarità fiscale del servizio svolto.

#### **Art. 46**

##### **Contingente numerico**

Non si applica alcun contingentamento numerico (**organico dei veicoli**) per il rilascio delle **AUTORIZZAZIONI** per l'esercizio del servizio di **NOLEGGIO** con **CONDUCENTE** di **AUTOBUS**.

#### **Art. 47**

##### **Rilascio delle autorizzazioni**

- 1- Fino all'emanazione da parte della Regione Puglia delle norme in materia, le autorizzazioni vengono rilasciate relativamente ai singoli veicoli nella disponibilità dell'impresa interessata.

2- Le autorizzazioni comunali rilasciate prima che intervenga la regolamentazione regionale in materia, conservano la loro efficacia fino a quando non saranno sostituite, nei termini e con le modalità che saranno fissate a livello regionale, dalle nuove autorizzazioni. Pertanto le autorizzazioni in parola, con validità temporale limitata, dovranno riportare espressamente tale limite temporale.

#### Art. 48

##### Requisiti di onorabilità

1- Ai fini del rilascio dell'autorizzazione, per le imprese che intendono svolgere l'attività di trasporto con veicoli con capienza di più di nove persone, autista compreso - con offerta al pubblico, o a talune categorie di utenti, verso corrispettivo, il requisito dell'onorabilità è sussistente se esso è posseduto, oltre che dalla persona che dirige, in maniera continuativa ed effettiva l'attività di trasporto, anche:

a. dall'amministratore unico, ovvero dai membri del consiglio di amministrazione, per le persone giuridiche pubbliche, per le persone giuridiche private e, salvo il disposto della lettera b), per ogni altro tipo di ente;

b. dai soci illimitatamente responsabili per le società di persone;

c. dal titolare dell'impresa individuale o familiare.

2. Non sussiste, o cessa di sussistere, il requisito dell'onorabilità in capo alla persona che:

a. sia stata dichiarata delinquente abituale, professionale o per tendenza, oppure sia sottoposta a misure di sicurezza personali o a misure di prevenzione previste dalla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e dalla legge 31 maggio 1965, n. 575;

b. sia sottoposto, con sentenza definitiva, ad una delle pene accessorie previste dall'articolo 19, comma f, numeri 2 e 4 del codice penale;

c. abbia riportato, con sentenza definitiva, una o più condanne, per reato non colposo, a pena detentiva complessivamente superiore a due anni e sei mesi;

d. abbia riportato, con sentenza definitiva, una condanna a pena detentiva per uno dei delitti di cui al capo I del titolo II o ai capi II e III del titolo VII del libro secondo del codice penale o per uno dei delitti di cui agli articoli, 416, 416-bis, 513-bis, 589, comma 2, 624, 628, 629, 630, 640, 641, 644, 648, 648-bis e 648-ter del codice penale; per uno dei delitti di cui all'articolo 3 della legge 20 febbraio 1958, n. 75; per uno dei delitti di cui alla legge 2 ottobre 1967, n. 895; per uno dei delitti di cui agli articoli 73, comma 1, e 74 del d.p.r. 9 ottobre 1990, n. 309; per il delitto di cui all'articolo 189, comma 6 e comma 7, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285; per uno dei delitti di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;

e. abbia riportato, con sentenza definitiva, una condanna per il delitto di cui all'articolo 282 del d.p.r. 23 gennaio 1973, n. 43; per il delitto di cui all'articolo 18, comma 3 della legge 18 aprile 1975, n. 110; per la contravvenzione di cui all'articolo 186, comma 2, anche in combinato disposto con l'articolo 187, comma 4, del decreto legislativo 285/1992;

f. abbia subito, in via definitiva, l'applicazione della sanzione amministrativa di cui all'articolo 26 della legge n. 298 del 1974, o di qualunque sanzione amministrativa per l'esercizio abusivo della professione, ovvero, per cinque volte nel corso dell'ultimo quinquennio, cumulativamente, abbia subito la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida o sia stato effettuato nei suoi confronti l'accertamento di cui all'articolo 167, comma 10 del decreto legislativo n. 285 del 1992;

g. abbia subito, in qualità di datore di lavoro, condanna penale definitiva per fatti che costituiscono violazione degli obblighi sussistenti in materia previdenziale ed assistenziale;

h. sia stata dichiarata fallita, salvo che sia intervenuta riabilitazione a norma degli articoli 142 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

3- Nei casi in cui il comma 2 contempra la condanna a pena detentiva, essa si considera tale anche se risulta commutata una sanzione sostitutiva della pena detentiva medesima.

4- Per gli effetti del presente articolo, si considera condanna anche l'applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale.

- 5- L'applicazione delle sanzioni di cui alle lettere e), f) e g) del comma 2 è rilevante solo se esse sono conseguenti a fatti commessi nell'esercizio delle attività di autotrasporto.
- 6- La persona che esercita la direzione dell'attività perde comunque il requisito dell'onorabilità anche nel caso di violazione degli articoli 589, comma 2, del codice penale, 189, commi 6 e 7, 186, comma 2, 187, comma 4, del decreto legislativo n. 285/1992 o delle violazioni di cui al comma 2, lettera f), commesse dal lavoratore dipendente, nell'esercizio della propria attività, qualora il fatto che ha dato luogo alla violazione sia riconducibile a istruzioni o disposizioni impartite o ad omessa vigilanza con riferimento a più precedenti violazioni.
- 7- La sussistenza del requisito dell'onorabilità cessa, di diritto, come conseguenza del verificarsi dei presupposti previsti dal comma che precedono.
- 8- Fermo restando gli effetti degli articoli 166 e 167 del codice penale e 445 del codice di procedura penale, e di ogni disposizione che comunque prevede l'estinzione del reato, il requisito dell'onorabilità è riacquistato:
- a. a seguito di concessione della riabilitazione di cui all'articolo 178 del codice penale, sempreché non intervenga la revoca di cui all'articolo 180 del medesimo codice;
  - b. in caso di cessazione delle misure di sicurezza o di prevenzione applicate;
  - c. per le ipotesi di cui alle lettere f) del comma 2, decorsi sei mesi dalla data del provvedimento che costituisce presupposto per la perdita del requisito.

#### **Art. 49**

##### **Capacità finanziaria**

- 1- Ai fini del rilascio dell'autorizzazione per le imprese che intendono svolgere l'attività di trasporto con veicoli con capienza di più di nove persone, autista compreso - con offerta al pubblico, o a talune categorie di utenti, verso corrispettivo, il requisito della capacità finanziaria è sussistente se vi è la disponibilità di risorse finanziarie in misura non inferiore a:
- a. cinquantamila euro, qualora l'impresa abbia la disponibilità, a qualunque titolo, fra quelli consentiti dalla normativa vigente, di un autoveicolo adibito all'attività di trasportatore su strada;
  - b. cinquemila euro, per ogni autoveicolo supplementare.
- 2- La prova della sussistenza della capacità finanziaria può essere fornita mediante un'attestazione rilasciata, nelle varie forme tecniche, da imprese autorizzate all'esercizio del credito, ovvero da altri soggetti designati a tale rilascio, dallo Stato dell'Unione Europea, o aderente all'accordo sullo Spazio Economico Europeo, in cui il soggetto, in capo al quale il requisito della capacità finanziaria deve sussistere, è stabilito.

#### **Articolo 50**

##### **Requisito dell'idoneità professionale**

1. Per le imprese che intendono svolgere l'attività di trasporto con veicoli con capienza di più di nove persone, autista compreso - con offerta al pubblico, o a talune categorie di utenti, verso corrispettivo, il requisito dell'idoneità professionale è sussistente se esso è posseduto dalla persona che dirige l'attività.
2. E' ritenuto sussistente il requisito della idoneità professionale in capo alla persona che provi di aver maturato un'esperienza pratica complessiva, continuativa ed attuale di almeno cinque anni svolgendo la direzione dell'attività nell'interesse di una o più imprese, stabilite nell'Unione europea, o negli altri Stati aderenti all'accordo sullo Spazio Economico Europeo, che regolarmente esercitano, o hanno esercitato, l'attività di trasporto con veicoli con capienza di più di nove persone, autista compreso e abbiano superato la prova di esame di controllo.
3. L'esperienza pratica ivi contemplata si considera:
- a. continuativa se la direzione dell'attività è stata svolta senza alcuna interruzione ovvero con una o più interruzioni singolarmente considerate, non superiori a sei mesi;
  - b. attuale se, alla data di presentazione della domanda per l'ammissione alla prova d'esame di controllo, la direzione dell'attività è in corso di svolgimento ovvero è cessata o interrotta da non più di sei mesi.

## **Articolo 51**

### **Proseguimento provvisorio dell'attività**

1. In caso di decesso, scomparsa, incapacità fisica, perdita o diminuzione della capacità di agire, escluso il caso di perdita del requisito dell'onorabilità, della persona che svolge la direzione dell'attività, ed in assenza di altra persona dotata del requisito dell'idoneità professionale che possa assumere tale funzione, è consentito a coloro che abbiano titolo al proseguimento dell'esercizio dell'attività, ai sensi della vigente normativa, di esercitare, a titolo provvisorio, la direzione dell'attività anche in assenza del requisito dell'idoneità professionale, e a condizione che sia sussistente quello dell'onorabilità, dandone comunicazione, entro trenta giorni, al Comune;
2. L'esercizio provvisorio è consentito per un anno. Esso può essere prorogato per sei mesi al massimo nel caso in cui, dall'esame dell'attività svolta dall'impresa, nel corso dell'esercizio provvisorio e da una motivata dichiarazione di intenti resa dalla medesima, il Comune ritenga che, entro il periodo di proroga, saranno validamente eseguiti gli adempimenti necessari.
3. Decorso invano tale periodo si procede alla revoca della licenza.

## **Articolo 52**

### **Perdita dell'onorabilità**

1. Se il requisito di cui all'articolo 48 cessa di sussistere in capo alla persona che svolge la direzione dell'attività, questa decade immediatamente dalla sua funzione e si astiene pertanto dall'esercizio della stessa. In tal caso il Responsabile del Settore Polizia Locale, Commercio ed Attività produttive o suo delegato, venuto a conoscenza del fatto, sospende, immediatamente e fino al giorno in cui sono nuovamente eseguiti gli adempimenti di onorabilità, l'autorizzazione all'esercizio.
2. Se entro un mese dalla data del provvedimento di sospensione non sono stati eseguiti gli adempimenti di onorabilità, il Responsabile del Settore Polizia Locale, Commercio ed Attività produttive procede alla revoca dell'autorizzazione.

## **Articolo 53**

### **Perdita della capacità finanziaria**

1. Se il requisito della capacità finanziaria cessa di sussistere, l'impresa, entro tre giorni, comunica il fatto al Comune.
2. Se la situazione economica globale dell'impresa lascia prevedere che il requisito sarà di nuovo soddisfatto e in modo durevole, sulla base di un piano finanziario, in un prossimo futuro, il Responsabile del Settore Polizia Locale, Commercio ed Attività produttive o suo delegato, può concedere un termine non superiore a un anno per il reintegro di tale capacità.
3. Se entro un mese dalla data della comunicazione di cui al comma 1, o allo scadere del termine di cui al comma 2, se concesso, il requisito **non** è stato reintegrato, il Responsabile del Settore Polizia Locale, Commercio ed Attività produttive procede alla revoca dell'autorizzazione.

## **Articolo 54**

### **Perdita dell'idoneità professionale**

1. Se la persona che svolge la direzione dell'attività non la esercita più, l'impresa comunica, entro tre giorni, il fatto al Comune;
2. Se entro due mesi dalla data della comunicazione di cui al comma 1, il requisito dell'idoneità professionale non è stato reintegrato il Responsabile Suap o suo delegato, revoca l'autorizzazione.

## **Articolo 55**

### **Verifiche ed adeguamenti**

Il Comune verifica periodicamente, almeno ogni tre anni, la persistenza dei requisiti di onorabilità, capacità finanziaria ed idoneità professionale.

## **Articolo 56**

### **Sanzioni**

1. La violazione dell'obbligo di comunicazione di cui all'articolo 51 comma 1, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 1.032,91 a € 3.098,74;
2. La violazione degli obblighi di cui all'articolo 52, comma 1, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 5.164,57 a € 15.493,71 ;
3. La violazione degli obblighi di comunicazione di cui all'articolo 53, comma 1, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 1.549,37 a € 4.648,11.
4. La violazione degli obblighi di cui all'articolo 54, comma 1, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 2.582,28 a € 7.746,85.
5. Per l'applicazione delle sanzioni si applicano le procedure di cui alla legge 24/11/1981, n. 689.

## **PARTE TERZA**

### **SERVIZIO DI NOLEGGIO CON AMBULANZE**

## **Articolo 57**

### **Ambulanze private**

1. Il servizio di noleggio con conducente svolto con l'impiego di autoveicoli speciali del tipo "autoambulanze", omologati in ottemperanza delle disposizioni del d.lgs. n. 285/92 e successive modificazioni, istituito nel territorio di questo Comune è disciplinato:
  - a) dal d.lgs. n. 285/92 e successive modificazioni e dal relativo regolamento di esecuzione approvato con d.p.r. n. 495/92 e successive modificazioni;
  - b) dalla legge n. 21/92
  - c) dal decreto n. 137/2009;
  - d) dalle disposizioni del presente regolamento.
2. L'attività di noleggio di ambulanze con conducente è subordinata al rilascio, alle imprese in possesso di requisiti, di apposita autorizzazione da parte del Comune.

## **Art. 58**

### **Definizioni e classificazioni**

- 1- Sono definite imprese esercenti servizi di noleggio di ambulanze con conducente quelle che, in possesso dei requisiti relativi all'accesso alla professione di trasportatore su strada di viaggiatori, secondo quanto disposto dalla legge 15 gennaio 1992, n. 21, e successive modificazioni, svolgono attività per prestazioni di trasporto di persone dietro corrispettivo e sulla base della licenza comunale di esercizio, utilizzando ambulanze rispondenti alle caratteristiche tecniche di esercizio, delle quali hanno la disponibilità.

## **Art. 59**

### **Autorizzazione**

1. L'attività di noleggio di ambulanze con conducente è subordinata al rilascio, alle imprese in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente, di apposita autorizzazione da parte del Comune, secondo come previsto dalla Parte I del presente Regolamento in quanto applicabile.
2. L'autorizzazione di cui al comma 1 consente lo svolgimento professionale dell'attività di noleggio di ambulanze con conducente e l'immatricolazione delle ambulanze da destinare all'esercizio.
3. L'autorizzazione non è soggetta a limiti territoriali. L'esercizio dei servizi internazionali è, peraltro, subordinato al possesso, da parte del titolare, del legale rappresentante o di chi dirige, in maniera continuativa ed effettiva, l'attività di trasporto, dell'attestato di idoneità professionale esteso all'attività internazionale.
4. Copia conforme dell'autorizzazione deve essere conservata a bordo di ogni ambulanza che è stata immatricolata in base ad essa.

## Art. 60

### Contingente numerico

Il contingentamento numerico per il rilascio delle autorizzazioni per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente di autoambulanze è stabilito in n. 1 licenza che verranno assegnate mediante pubblico concorso ai sensi del presente regolamento".

4. E' consentita all'impresa la sostituzione di autoambulanze già immatricolate a proprio nome nel caso in cui si verifichi uno dei seguenti eventi temporanei:

- a) guasto meccanico, furto o incendio;
- b) caso fortuito o forza maggiore

## Art. 61

### Titoli oggetto di valutazione

1- Al fine di assegnare le autorizzazioni comunali per l'esercizio del servizio da noleggio, sono valutati, con l'attribuzione del relativo punteggio, i seguenti elementi:

- a. Laurea.....punti 5;
- b. Diploma di maturità .....punti 4;
- c. Licenza di scuola Media inferiore per i nati dal 1 Gennaio 1952 e di Scuola Elementare per i nati entro il 31 Dicembre 1951.....punti 3;
- d. Stato di disoccupazione da almeno 12 mesi.....punti 2;
- e. Residenza del titolare o del legale rappresentante nel territorio comunale punti 3, in un Comune della Provincia di Lecce punti 1, negli altri casi punti 0;
- f. Periodi di servizio prestati in qualità di dipendente o collaboratore familiare presso un'impresa che gestisce il servizio taxi o il servizio di noleggio con conducente per ogni semestre fino ad un massimo di otto semestri ..... punti 0,5
- per ogni semestre fino ad un massimo di punti 4 attribuibili;
- g) chi non è titolare di altra autorizzazioni NCC ..... punti 2

2- Il punteggio per ogni candidato è costituito dalla sommatoria dei punti attribuiti ai titoli posseduti. In caso di possesso del diploma di laurea non viene computato, ai fini del punteggio totale, il punteggio del diploma di maturità.

3- A parità di punteggio è preferito, nella collocazione in graduatoria, il candidato:

- a. Aver svolto l'attività di conducente per almeno 6 mesi continuativi in imprese di trasporto persone operanti nel territorio nazionale o in altro stato dell'Unione Europea;
- d. l'essere associati in forma cooperativa o di consorzio di imprese purché esercitanti;
- e. la disponibilità di veicoli appositamente attrezzati per un più agevole trasporto delle persone con handicap;
- f. l'età (l'età più giovane è considerata titolo preferenziale);
- g. eventuali altri titoli di preferenza previsti dal Bando di concorso;
- h. chi è residente nel Comune di Alezio;
- i. lo stato di disoccupazione da almeno 12 mesi.

## Art. 62

### Rilascio delle autorizzazioni

1- Fino all'emanazione da parte della Regione Puglia delle norme in materia, le autorizzazioni vengono rilasciate relativamente ai singoli veicoli nella disponibilità dell'impresa interessata.

## Art. 63

### Sostituzione di veicolo

1- E' consentita all'impresa la sostituzione di autoambulanze già immatricolate a proprio nome nel caso in cui si verifichi uno dei seguenti eventi temporanei:

- a) guasto meccanico, furto o incendio;
- b) caso fortuito o forza maggiore.

2- L'autoambulanza locata senza conducente è utilizzata per il medesimo uso cui è adibito il veicolo sostituito.

**Art. 64**

**Rinvii**

1- Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si fa rinvio alle norme statali e regionali vigenti in materia.

**Art. 65**

**Entrata in vigore**

1. Il presente regolamento entra in vigore dopo la sua definitiva approvazione e pubblicazione all'albo pretorio nei modi e nei termini di legge.

2- Dalla data di entrata in vigore è abrogato il vecchio regolamento per il servizio di noleggio con conducente approvato con delibera n. 20 dell'11.06.2001.